

Legge regionale 09 agosto 2005 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

Art. 43

(Integrazioni alla legge regionale 41/1996)(2)

1.

(ABROGATO)

(1)

2. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 41/1996 sono inseriti i seguenti:

<<Art. 14 bis

(Servizi di integrazione lavorativa)

1. I Servizi di integrazione lavorativa (SIL) hanno il compito di promuovere e realizzare l'inclusione sociale delle persone disabili attraverso l'utilizzo di percorsi personalizzati finalizzati all'integrazione lavorativa.

2. I Servizi di integrazione lavorativa garantiscono il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 assicurando il raccordo con le Province e i loro servizi per l'impiego e i servizi sociali e sanitari, nonché programmando e attuando specifici progetti secondo le tipologie previste dall'articolo 14 ter.

3. I soggetti istituzionali cui fanno capo i Servizi di integrazione lavorativa sono individuati con deliberazione della Giunta regionale.

4. La Giunta regionale definisce con apposito progetto obiettivo le modalità organizzative dei Servizi di integrazione lavorativa.

Art. 14 ter

(Percorsi propedeutici all'integrazione lavorativa e progetti per l'inserimento)

1. Per le finalità di cui all'articolo 14 bis, comma 1, la Regione sostiene l'utilizzo di progetti inerenti:

a) percorsi propedeutici all'integrazione lavorativa nei normali luoghi di lavoro;

b) l'inserimento socio-lavorativo rivolto a persone la cui insufficiente produttività non consente l'inserimento a pieno titolo nella realtà lavorativa, ma rende comunque praticabile il mantenimento nell'ambiente di lavoro.

2. La Giunta regionale definisce con il progetto obiettivo di cui all'articolo 14 bis, comma 4, le modalità organizzative e di svolgimento dei progetti di cui al comma 1.

3. Alle persone disabili inserite nei percorsi di cui al comma 1, lettera a), che prevedono periodi di permanenza in normali luoghi di lavoro, spetta un incentivo pari a 2 euro per ora di presenza. Tale importo è aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale in base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.

4. Alle persone disabili inserite nei progetti di cui al comma 1, lettera b), spetta un assegno di incentivazione pari a 200 euro mensili. Tale importo è aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale in base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.

5. La competenza ad assicurare le persone disabili inserite nei progetti di cui al presente articolo contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi, spetta all'ente cui fa capo il Servizio per l'integrazione lavorativa.

6. Per le persone disabili che partecipano ai progetti di cui al presente articolo è prevista la copertura delle spese connesse. In particolare viene garantito l'uso gratuito dei mezzi di trasporto pubblico, limitatamente al tragitto dalla propria abitazione al luogo di lavoro, con le modalità già vigenti a livello regionale per gli invalidi civili, ovvero il rimborso dei costi sostenuti per effettuare il medesimo tragitto. Vengono inoltre coperte le eventuali spese di mensa e pernottamento, previa certificazione delle stesse.

Art. 14 quater

(Modalità contributive e di rendicontazione)

- 1.** Entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono gli interventi, gli enti cui fanno capo i Servizi di integrazione lavorativa di cui all'articolo 14 bis trasmettono alla Direzione centrale della salute e protezione sociale apposita istanza di finanziamento corredata di un programma triennale degli interventi soggetto ad aggiornamento annuale.
- 2.** Il programma contiene l'indicazione dei progetti proposti e il relativo preventivo di spesa.
- 3.** I programmi e gli aggiornamenti annuali sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale che provvede sulla loro base al riparto annuale dei finanziamenti disponibili su proposta dell'Assessore regionale alla salute e protezione sociale.
- 4.** L'erogazione viene disposta ogni anno in via anticipata fino all'intero ammontare dei finanziamenti.
- 5.** I beneficiari sono tenuti ad utilizzare i finanziamenti entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'erogazione.
- 6.** I relativi rendiconti, contenenti l'elenco dei beneficiari e delle spese sostenute in attuazione degli interventi programmati, devono essere presentati entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di scadenza del termine di utilizzazione.>>.

Note:

- 1** Comma 1 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
- 2** Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.